

20 marzo 2019

## **AVVISO:**

# **A partire dalla data del 1° aprile 2019 le CILA saranno assoggettate a Verifica Istruttoria mediante "Esame a Campione"**

In attuazione della Determinazione n.3735 del 24/12/2018, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata, l'esame istruttorio delle Comunicazioni Inizio Lavori Asseverate Sue (CILA) avverrà mediante un sistema di "controllo a campione" comprendente almeno il 25 % delle CILA Sue pervenute nell'arco temporale considerato.

L'esame a Campione avverrà secondo i seguenti criteri:

**Saranno assoggettate a controllo sistematico obbligatorio** (100%) tutte le:

- 1) **CILA con contestuale richiesta di acquisizione degli atti di assenso** (Pareri, Nulla Osta, Autorizzazioni, Comunicazioni, ecc.);
- 2) **CILA onerose;**
- 3) **CILA in sanatoria;**
- 4) **CILA incoerenti** (quelle dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione de modelli, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire al Servizio una adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione).

**Saranno assoggettate a controllo a campione**, pari ad almeno il 10% e comunque fino al raggiungimento della percentuale minima del 25% sul totale delle CILA pervenute, **le restanti CILA.**

Il sorteggio verrà effettuato nella giornata di mercoledì con cadenza di norma settimanale e sarà effettuato con l'ausilio di apposito strumento informatico utilizzando un sistema automatico governato da un algoritmo di generazione casuale di sequenze numeriche che garantisca la casualità.

Delle operazioni di sorteggio verrà redatto un apposito verbale conservato agli atti del Servizio.

**Si ricorda ai Sig.ri Tecnici Asseveranti che con la presentazione della CILA assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, e che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000. Le sanzioni penali, sempre fatte salve se il fatto non costituisce reati più gravi, prevedono max 1 anno di reclusione o sanzione da 51 a 516 euro (congiunte se a scopo di lucro) – Art. 481 Codice Penale.**